

**CIRCOLARE
CONTABILE -
FISCALE**

N. 10/2024

Circolari precedenti:

*N. 09 -Piano
transizione 5.0*

*N. 08 - Raccolta dati
persone fisiche*

*N. 07 - Le nuove
regole di fruizione dei
crediti d'imposta 4.0*

*N. 06 – Blocco
compensazioni 4.0*

N.05 – Tasso interesse

*N.04 – Nuova aliquota
cedolare secca
locazioni brevi*

...

Tutte le circolari
sono disponibili sul
sito
www.studiovitali.it
nella sezione NOTIZIE

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025

Con la presente informativa segnaliamo che la riforma fiscale ha introdotto un nuovo istituto di compliance denominato “concordato preventivo biennale” (CPB). Con tale strumento, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, le imprese e i professionisti concorderanno in via preventiva con l’Agenzia delle Entrate il reddito d'impresa o di lavoro autonomo da dichiarare nei periodi oggetto di concordato; su tale reddito saranno liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito, sia esso inferiore o superiore a quello concordato.

Per effetto del recente decreto correttivo è stata prevista per gli anni concordati l'applicazione di una *flat tax* sul maggior reddito concordato, con aliquota variabile tra il 3% e il 15%.

La proposta non sarà comunicata al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma sarà elaborata tramite un'apposita procedura informatica messa a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria; il contribuente è naturalmente libero di accettare o meno la proposta del fisco.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono l'attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569:

- che applicano gli ISA, ossia che esercitano un'attività per la quale sono previsti gli ISA e non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2023);
- in regime forfetario.

La disciplina, pur essendo unitaria, è differenziata per i soggetti ISA e per i forfettari, tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti, anche in ordine alle diverse informazioni in possesso da parte dell'Agenzia Entrate.

Il concordato non ha alcun effetto ai fini dell'IVA; in tale ambito, quindi, gli adempimenti formali nonché di versamento dell'imposta restano quelli ordinariamente previsti.

Il reddito concordato ha invece effetto ai fini previdenziali, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo maggiore.

PROPOSTA DEL FISCO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'effettuazione della proposta da parte del Fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati del fisco nonché dei dati relativi al 2023 (periodo precedente a quello concordato) presenti nel modello ISA e più in generale nella dichiarazione redditi.

La proposta di reddito concordato:

- per i soggetti ISA scaturisce direttamente dal software di calcolo ISA;
- per i forfetari da analogo software integrato nel mod. REDDITI 2024 – anno 2023

secondo le specifiche stabilite con DM 14.6.2024 per i soggetti ISA e con DM 15.7.2024 per i forfetari. L'art. 2 di tale ultimo decreto ha specificato che, per i forfetari, la proposta è elaborata in presenza di ricavi/compensi 2023 non superiori a € 85.000.

L'accettazione del contribuente avviene mediante sottoscrizione:

- per i soggetti ISA del quadro P integrato nel mod. ISA;
- per i forfetari del quadro LM, sez. VI del mod. REDDITI PF;

entro il 31 ottobre 2024, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

SOCI E ASSOCIATI

L'accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.

* * *

Sarà cura dello Studio contattare nelle prossime settimane tutti i clienti interessati per valutare la proposta di adesione al concordato.

Morbegno, 16 settembre 2024

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI